

§ 1.5.28 - L.R. 5 dicembre 1994, n. 62.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 1994 (2° provvedimento).
(Bollettino Ufficiale n. 25, del 07/12/1994)

Art. 1. Stato di previsione dell'entrata.

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione, per l'anno finanziario 1994, sono apportate le variazioni di cui all'annessa tabella "A".

Art. 2. Stato di previsione della spesa.

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per l'anno finanziario 1994, sono apportate le variazioni di cui all'annessa tabella "B".

Art. 3. Contributi per la formazione e la revisione di strumenti urbanistici.

1. Gli stanziamenti destinati alla concessione di contributi per la formazione e la revisione di strumenti urbanistici e per la formazione di piani particolareggiati per il risanamento conservativo dei centri storici, iscritti in termini di competenza, per l'anno finanziario 1994, ai sensi dell' articolo 6 della l.r. 2 maggio 1990, n. 31 , sono modificati come segue:

cap. 1000, - 310.000.000
ca p. 1005, - 165.000.000

Art. 4. Elaborazione della disciplina paesistica degli strumenti urbanistici generali.

1. Lo stanziamento per la concessione di contributi ai Comuni per l'elaborazione della disciplina paesistica degli strumenti urbanistici generali, iscritto in termini di competenza al capitolo 1010, per l'anno finanziario 1994, ai sensi dell' articolo 12 della l.r. 21 agosto 1991, n. 20 è diminuito di lire 175.000.000.

Art. 5. Cartografia e controllo delle attività urbanistiche.

1. Lo stanziamento destinato a spese per la cartografia ed il controllo delle attività urbanistiche, iscritto in termini di competenza al capitolo 1100, per l'anno finanziario 1994, ai sensi dell' articolo 10 della l.r. 17 agosto 1988, n. 42 è aumentato di lire 650.000.000.

Art. 6. Recupero del paesaggio rurale ed urbano mediante l'impiego dell'ardesia negli interventi edilizi.

1. Lo stanziamento per la concessione di contributi in conto capitale per il recupero del paesaggio rurale ed urbano, mediante l'impiego dell'ardesia negli interventi edilizi iscritto in termini di competenza al capitolo 1150, per l'anno finanziario 1994, ai sensi dell' articolo 6 della l.r. 26 aprile 1985, n. 26 , è diminuito di lire 190.000.000.

Art. 7. Organizzazione regionale della difesa del suolo.

1. Gli stanziamenti per l'organizzazione regionale della difesa del suolo, iscritti in termini di competenza, per l'anno finanziario 1994, ai sensi dell'articolo 33 della l.r. 28 gennaio 1993, n. 9, sono modificati come segue:

cap. 1820, - 480.000.000
ca p. 1845, - 560.000.000

Art. 8. Interventi finanziari nei settori delle acque e del

suolo e partecipazione al Piano Nazionale Triennale per l'ambiente.

1. Gli stanziamenti destinati ad interventi finanziari nei settori delle acque e del suolo e partecipazione al Piano Nazionale Triennale per l'Ambiente, iscritti in termini di competenza, per l'anno finanziario 1994, ai sensi dell' articolo 14 della l.r. 11 settembre 1992, n. 28 , sono modificati come segue:

cap. 2053, - 440.000.000
ca p. 2054, - 40.000.000

Art. 9. Interventi di carattere urgente per l'eliminazione di cause d'inquinamento nonché per l'approvvigionamento idrico.

1. Lo stanziamento per interventi di carattere urgente per l'eliminazione di cause d'inquinamento nonché per l'approvvigionamento idrico, iscritto in termini di competenza al capitolo 2192, per l'anno finanziario 1994, ai sensi dell' articolo 7 della l.r. 26 luglio 1988, n. 37 , è aumentato di lire 480.000.000.

Art. 10. Formazione e diffusione della carta geologica con elementi di geomorfologia della Regione Liguria.

1. Lo stanziamento per la formazione della carta geologica con elementi di geomorfologia della Regione Liguria iscritto in termini di competenza al capitolo 2260, per l'anno finanziario 1994, ai sensi dell' articolo 8 della l.r. 28 marzo 1989, n. 7 , è diminuito di lire 280.000.000.

Art. 11. Canone sociale per l'edilizia residenziale pubblica.

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi agli assegnatari per il pagamento del canone di locazione per l'edilizia residenziale pubblica, iscritto in termini di competenza al capitolo 2875, per l'anno finanziario 1994, ai sensi dell' articolo 5 della l.r. 19 dicembre 1991, n. 43 , è aumentato di lire 350.000.000.

Art. 12. Tariffe minime dei trasporti pubblici locali.

1. Lo stanziamento destinato alla copertura dei minori ricavi realizzati dalle aziende di trasporto per effetto di agevolazioni tariffarie, iscritto in termini di competenza al capitolo 3125, per l'anno finanziario 1994, ai sensi dell' articolo 13 della l.r. 11 agosto 1982, n. 35 è aumentato di lire 50.000.000.

Art. 13. Beni culturali, ambientali e musei di enti locali o di interesse locale.

1. Lo stanziamento per il funzionamento del catalogo dei beni culturali e ambientali, iscritto in termini di competenza al capitolo 3610, per l'anno finanziario 1994, ai sensi dell' articolo 18 della l.r. 22 aprile 1980, n. 21 , è diminuito di lire 180.000.000.

Art. 14. Promozione culturale.

1. Lo stanziamento destinato alla promozione culturale, iscritto in termini di competenza al capitolo 3650, per l'anno finanziario 1994, ai sensi dell' articolo 28 della l.r. 17 marzo 1983, n. 7 è aumentato di lire 100.000.000.

Art. 15. Promozione e disciplina dell'insegnamento dello sci. Abrogazione.

1. L' articolo 45 della l.r. 23 marzo 1994, n. 14 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 1994" è abrogato.

Art. 16. Interventi a tutela degli emigrati, dei frontalieri e delle loro famiglie.

1. Lo stanziamento per interventi a tutela degli emigrati, dei frontalieri e delle loro famiglie, iscritto in termini di competenza al capitolo 4601, per l'anno finanziario 1994, ai sensi dell' articolo 9 della l.r. 11 giugno 1993, n. 27 e dell' articolo 3 della l.r. 10 settembre 1993, n. 49 , è diminuito di lire 10.000.000.

Art. 17. Incentivazione e sviluppo della cooperazione.

1. Lo stanziamento destinato ad interventi per l'incentivazione e lo sviluppo della cooperazione, iscritto in termini di competenza al capitolo 4605, per l'anno finanziario 1994, ai sensi dell' articolo 9 della l.r. 3 gennaio 1980, n. 2 , è aumentato di lire 200.000.000.

Art. 18. Assunzione a tempo indeterminato di giovani al termine di un contratto di apprendistato o di formazione e lavoro.

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi ad Enti pubblici per favorire l'assunzione a tempo indeterminato di giovani al termine di un contratto di apprendistato o di formazione e lavoro, iscritto in termini di competenza al capitolo 4635, per l'anno finanziario 1994, ai sensi dell' articolo 6 della l.r. 8 novembre 1988, n. 56 , è diminuito di lire 200.000.000.

Art. 19. Interventi a favore di imprese cooperative per l'occupazione di giovani ed altri soggetti in condizioni svantaggiate.

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi a favore di imprese cooperative per l'occupazione di giovani ed altri soggetti in condizioni svantaggiate, iscritto in termini di competenza al capitolo 4637, per l'anno finanziario 1994, ai sensi dell' articolo 9 della l.r. 8 novembre 1988, n. 58 è diminuito di lire 108.000.000.

Art. 20. Utilizzo di lavoratori in cantieri scuola e di lavoro.

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi ad Enti locali per l'utilizzo di lavoratori in cantieri scuola e di lavoro, iscritto in termini di competenza al capitolo 4638, per l'anno finanziario 1994, ai sensi dell' articolo 11 della l.r. 8 novembre 1988, n. 55 , è aumentato di lire 266.000.000.

Art. 21. Interventi finalizzati a favorire l'occupazione di persone in stato di emarginazione o di svantaggio sociale.

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per favorire l'occupazione di persone in stato di emarginazione o di svantaggio sociale, iscritto in termini di competenza al capitolo 4639, per l'anno finanziario 1994, ai sensi dell' articolo 9 della l.r. 4 luglio 1988, n. 30 , è aumentato di lire 42.000.000.

Art. 22. Interventi per l'occupazione di lavoratori licenziati per riduzione di personale o cessazione di attività.

1. Gli stanziamenti destinati alla concessione di contributi per l'occupazione di lavoratori licenziati per riduzione di personale o cessazione di attività, iscritti in termini di competenza, per l'anno finanziario 1994, ai sensi dell' articolo 10 della l.r. 22 gennaio 1993, n. 3 , sono modificati come segue:

cap. 4650, + 805.000.000
ca p. 4655, - 200.000.000

Art. 23. Riordino e programmazione dei servizi sociali.

1. Lo stanziamento destinato alle spese correnti per i servizi sociali, iscritto in termini di competenza al capitolo 5900, per l'anno finanziario 1994, ai sensi dell' articolo 62 della l.r. 6 giugno 1988, n. 21 , è aumentato di lire 270.000.000.

Art. 24. Tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle associazioni che operano nel campo della mutualità e della solidarietà sociale.

1. Gli stanziamenti destinati alla concessione di contributi per la tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle associazioni che operano nel campo della mutualità e della solidarietà sociale, iscritti in termini di competenza, per l'anno finanziario 1994, ai sensi dell' articolo 6 della l.r. 21 marzo 1994, n. 13 , sono modificati come segue:

cap. 5975, - 30.000.000
ca p. 5976, - 10.000.000

Art. 25. Assistenza tecnica in agricoltura.

1. Lo stanziamento per l'assistenza tecnica in agricoltura, iscritto in termini di competenza al capitolo 6846, per l'anno finanziario 1994, ai sensi dell' articolo 17 della l.r. 29 marzo 1990, n. 13 , è diminuito di lire 100.000.000.

Art. 26. Interventi regionali in materia di credito agrario agevolato.

1. Lo stanziamento per il finanziamento di interventi regionali in materia di credito agrario agevolato, iscritto in termini di competenza al capitolo 7187, per l'anno finanziario 1994, ai sensi dell' articolo 7 della l.r. 2 dicembre 1982, n. 46 , è diminuito di lire 75.475.000.

Art. 27. Incentivi per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane.

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per lo sviluppo delle imprese artigiane, iscritto in termini di competenza al capitolo 7837, per l'anno finanziario 1994, ai sensi dell' articolo 18 della l.r. 14 giugno 1993, n. 28 , è diminuito di lire 100.000.000.

Art. 28. Tutela dei consumatori e degli utenti.

1. Gli stanziamenti per il funzionamento del Comitato regionale per i problemi del consumo e dell'utenza, e per la concessione di contributi alle Associazioni regionali di consumatori ed utenti, iscritti in termini di competenza, per l'anno finanziario 1994, ai sensi dell' articolo 12 della l.r. 1 luglio 1994, n. 30 sono modificati come segue:

cap. 8210, - 50.000.000
ca p. 8215, - 15.000.000

Art. 29. Incentivi regionali ai Comuni per la realizzazione dei piani di coordinamento degli orari.

1. Lo stanziamento per la concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione dei piani di coordinamento degli orari, iscritto in termini di competenza al cap. 8220, per l'anno finanziario 1994, ai sensi dell' articolo 10 della l.r. 28 maggio 1992, n. 14 , è diminuito di lire 50.000.000.

Art. 30. Interventi straordinari a favore delle imprese di pesca e acquacoltura.

1. Lo stanziamento per gli interventi straordinari a favore delle

imprese di pesca e acquacoltura marittima, per l'anno finanziario 1994, è stabilito, ai sensi dell' articolo 6 della l.r. 12 agosto 1992, n. 18 in lire 200.000.000 in termini di competenza ed è iscritto al capitolo 8225.

Art. 31. Incentivi per la ristrutturazione della rete distributiva.

1. Lo stanziamento destinato alla concessione di contributi per la ristrutturazione della rete distributiva, iscritto in termini di competenza al capitolo 8235, per l'anno finanziario 1994, ai sensi dell' articolo 12 della l.r. 5 luglio 1994, n. 34 è diminuito di lire 500.000.000.

Art. 32. Utilizzo della quota del saldo finanziario provvisorio alla chiusura dell'esercizio 1993. (1)

Art. 33. Allegati.

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione, per l'anno finanziario 1994, allegato n. 2 della l.r. 23 marzo 1994, n. 14 modificato dalla l.r. 12 settembre 1994, n. 49, è modificato secondo le variazioni di cui alle annesse tabelle "A" e "B" apportate con la presente legge.

2. Sono inoltre allegate le variazioni apportate ai documenti di cui all' articolo 32 della l.r. 4 novembre 1977, n. 42 .

Art. 34. Dichiarazioni d'urgenza.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Tabelle

(Omissis).

Note

(1) Sostituisce l'art. 33, comma 1, lett. c). della L.R. 12 settembre 1994, n. 49.